



## COMUNE DI TRUCCAZZANO

Provincia di Milano

### CAPITOLATO SPECIALE GARA ASSICURAZIONE TRUCCAZZANO LOTTO 1 DELLA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI

**Compagnia Assicuratrice:**

COMUNE TRUCCAZZANO  
VIA SCOTTI 50  
20060 TRUCCAZZANO (MI)  
P.IVA: 05043880151

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Premio Netto alla firma:</b>      | €          |
| <b>Accessori:</b>                    | €          |
| <b>Tasse:</b>                        | €          |
| <b>Premio Imponibile:</b>            | €          |
| <b>Premio Lordo alla firma:</b>      | €          |
| <b>Premio Netto rate successive:</b> | €          |
| <b>Accessori:</b>                    | €          |
| <b>Tasse:</b>                        | €          |
| <b>Premio Imponibile:</b>            | €          |
| <b>Premio Lordo rate successive:</b> | €          |
| <b>Effetto Polizza:</b>              | 31/12/2013 |
| <b>Scadenza Polizza:</b>             | 31/12/2016 |
| <b>Scadenza Prima Rata:</b>          | 31/12/2014 |
| <b>Rateazione:</b>                   | annuale    |

## DEFINIZIONI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE POLIZZA

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione

**Società o Compagnia:** l'impresa assicuratrice

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**Premio:** il costo economico della polizza a carico del contraente, da versare alla Società

**Retribuzioni:** il corrispettivo che il datore di lavoro paga a titolo di stipendi, mercedi, salari e compensi di qualsiasi genere ai dipendenti, collaboratori, lavoratori interinali e lavoratori parasubordinati

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

**Franchigia:** E' l'importo se indicato in polizza, che in caso di sinistro, rimane a carico del Contraente

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

**Subappaltatore:** il soggetto cui l'assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori

**Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali

**Massimale per sinistro:** la massima esposizione della Società in ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà

**Danneggiamento a cose:** alterazione fisica e/o chimica di cose

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare.

**Spese legali e peritali** Le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa giudiziale ed extragiudiziale, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza, in ogni stato e grado avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, ed a tutte quelle altre spese che, di natura analoga alle precedenti, siano da liquidare alla controparte in caso di transazione.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**ART. 1) MASSIMALI ASSICURATI – ENTE ASSICURATO**

La Società assicura contro le responsabilità civili diverse l'Ente Comune di TRUCCAZZANO, nei modi e nei termini descritti nelle condizioni generali di assicurazione, nelle condizioni particolari, nelle condizioni specifiche per l'amministrazione, nelle norme di assicurazione e nell'oggetto dell'assicurazione della presente polizza di assicurazione per i seguenti massimali :

**per Responsabilità Civile verso Terzi ( R.C.T.)**

|                                           |   |                                             |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| Fino alla concorrenza per sinistro pari a | € | 2.500.000,00 (Duemilionicinquecentomila/00) |
| Con il limite per persona pari a          | € | 2.500.000,00 (Duemilionicinquecentomila/00) |
| Con il limite per cose ed animali pari a  | € | 2.500.000,00 (Duemilionicinquecentomila/00) |
| Franchigia Fissa per ogni sinistro        | € | 500,00 (cinquecento/00)                     |

**per Responsabilità Civile verso prestatori d'opera ( R.C.O.)**

|                                           |   |                                             |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| Fino alla concorrenza per sinistro pari a | € | 2.500.000,00 (Duemilionicinquecentomila/00) |
| Con il limite per persona pari a          | € | 1.550.000,00 (Millecinquecentocinquanta/00) |
| Totale retribuzioni lorde erogate pari a  | € | 830.000,00 (ottocentotrentamila/00)         |

**ART. 2) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

## ALLEGATO 3

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurato (artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile).

### ART. 3) PAGAMENTO DEL PREMIO - TASSE ED IMPOSTE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà alla Società o all'ufficio all'uopo incaricato, alle scadenze stabilite e per tutta la durata del contratto, il premio e le relative imposte.

Il premio alla firma della presente polizza verrà pagato entro trenta giorni dalla data del ricevimento del presente contratto da parte dell'assicurato.

Per il versamento dei premi successivi la Società riconosce un termine massimo di 60 giorni dalla data convenuta; trascorso tale termine, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per la legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

I premi devono essere pagati alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica agenti o al Broker cui la polizza è assegnata.

### ART. 4) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno del pagamento o rifiuto di indennizzo, una delle parti contraenti può recedere dall'assicurazione dando all'altra un preavviso di 30 giorni. La Società stessa si impegna, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, a mettere a disposizione la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

### ART. 5) POLIZZA SENZA TACITO RINNOVO – SCADENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende automaticamente disdettato alla sua naturale scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti, salvo il prolungamento fino a sei mesi che viene richiesto dal contraente in attesa delle conclusioni della attività relative al collocamento delle nuove polizze assicurative tramite raccomandata R.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza del presente contratto.

In caso di attivazione del prolungamento alla Società Assicuratrice verrà riconosciuto dal contraente un rateo di polizza calcolato sulla base del premio in corso nell'ultimo anno contrattuale della polizza diviso per 360 e moltiplicato per i giorni della durata del prolungamento sopra citato.

### ART. 6) FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto dalle condizioni descritte in questa polizza di assicurazione e negli allegati della stessa, valgono unicamente le norme stabilite dal vigente Codice Civile:

S'intendono, pertanto, abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate e/o richiamate.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.

## GARANZIA R.C. VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

### ART. 7) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. L'Assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, che l'Assicurato eserciti nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

**B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (R.C.O.)**

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, e ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art 5 del D.Lgs n 38/2000 siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro o ai lavoratori parasubordinati sopra indicati sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile.

Relativamente alla componente "Danno Biologico" l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00) per ogni persona infortunata.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

**C) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI**

Quanto previsto nei precedenti punti A) e B) e nelle condizioni particolari e nelle condizioni specifiche, si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Ciò nel limite dei massimali previsti in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

**Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O.D. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. ed è comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL a qualsiasi titolo**

**ART. 8) ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

**ART. 9) NON CONSIDERATI TERZI AI FINI DELLA SOLA ASSICURAZIONE R.C.T.**

a) *Il Rappresentante legale dell'Assicurato:*

**ART. 10) ESCLUSIONE AI FINI DELLA SOLA ASSICURAZIONE R.C.T.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- A) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili.
- B) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori.
- C) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. del 24.05.1988 n. 224.
- D) da furto.
- E) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono lavori.
- F) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
- G) cagionati da veicoli a motore in genere in conformità al **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE Dlgs 7 settembre 2005, n 209 e successive modificazioni**, l'assicurazione deve essere prestata con polizza responsabilità civile veicoli a motore.
- H) Dall'assicurazione sono esclusi i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenente amianto.

**ART. 11) ESCLUSIONE AI FINI DELLA SOLA ASSICURAZIONE R.C.O.D.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi ad esclusione di quanto previsto dall'Art 27 **DETENZIONE E IMPIEGO DI ESPLOSIVI;**
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- c) Dall'assicurazione sono esclusi i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenente amianto.

**ART.12) PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO (LAVORO INTERINALE) E LEGGE BIAGI E CO.CO.CO**

a) Lavoratori interinali

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'assicurato. Sono comunque compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'Art.1916 del Cod. Civ.

La garanzia è valida in quanto le retribuzioni corrisposte dall'Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'Assicurato.

b) Legge Biagi

Quanto indicato all'Art 7 lette B) *-assicurazione della responsabilita' verso prestatori di lavoro subordinato (r.c.o.)-* deve intendersi operante anche nei confronti del personale della cui opera l'amministrazione si avvale, ai sensi del Dlgs 276/2003

c) La garanzia R.C.T. si estende a chiunque presti le sue attività per l'Ente assicurato tramite contratto in Co.Co.Co. ( collaborazione coordinata e continuativa). Sono comunque compresi sia i danni subiti da tali Co.Co.CO che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'Art.1916 del Cod. Civ.

La garanzia è valida in quanto le somme corrisposte dall'Assicurato per tali prestatori vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'Assicurato.

**CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI**

**ART. 13) DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI**

La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse o sulle quali si sta effettuando la lavorazione se di terzi.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 250,00, e fino alla concorrenza massima di € 105.000,00 ( centocinquemila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

**ART. 14) DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**

La garanzia comprende i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.

**ART. 15) DANNI DA INCENDIO**

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio .

Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del massimale stesso.

**ART. 16) COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Sono comunque esclusi:

- i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza.

La garanzia è prestata con il limite massimo di risarcimento di € 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

**ART. 17) DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI**

La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, esclusi sempre i danni da sospensione di servizio o per mancato uso.

La garanzia è prestata con il limite massimo di risarcimento di € 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

**ART. 18) DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO**

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose causati da assestamento, cedimento o franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature.

Per danni a fabbricati, la garanzia è prestata con il limite massimo di risarcimento di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

**ART. 19) ESTENSIONE MALATTIE PROFESSIONALI**

La garanzia di responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quelle della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestano dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza .

Ferme in quanto compatibili le condizioni generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

**ART. 20) DANNI DA INQUINAMENTO**

La garanzia comprende i danni da inquinamento dell'aria e del suolo, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque: sorgenti e corsi d'acqua, falde acquifere, terreni e colture, conseguenti a fatto improvviso ed accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

La presente estensione di garanzia:

- è prestata con il limite di risarcimento di € 300.000,00 (trecentomilaeuro/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.
- In caso di inquinamento accidentale è previsto lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni sinistro.

**ART. 21) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

**ART. 22) COMMITTENZA AUTO**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, sempre che i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata carta verde.

**ART. 23) ESTENSIONE ADEMPIMENTI TESTO UNICO DELLA SICUREZZA - D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008**

- a) L'assicurazione vale anche per la responsabilità derivante dall'Assicurato ai sensi del D.Lgs 81/08 del 09/04/2008 e successive modifiche integrazioni ed interpretazioni.
- b) L'Assicurazione si intende altresì operante per la responsabilità civile personale e diretta derivante ai dipendenti, agli Amministratori, ai collaboratori e figure similari (parasubordinati), designati nel servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e più precisamente a titolo esemplificativo ma non limitativo: ai datori di lavoro, ai dirigenti e preposti, agli addetti alla sicurezza, ai componenti tutti del servizio di prevenzione e protezione, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, agli addetti alle emergenze e alla squadra antincendio, ai coordinatori per la sicurezza dei cantieri in conseguenza delle attività svolte dagli stessi che siano inerenti al D.Lgs. 81/08 del 09/04/2008 relativamente alle attività svolte per conto dell'Ente assicurato.

**ART. 24) PERSONE NON ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELL'ASSICURATO**

Premesso che l'assicurato può avvalersi di persone non alle sue dipendenze per lavori relativi all'attività descritta in polizza, di comune accordo tra le Parti si conviene che sono compresi in garanzia:

- danni corporali cagionati a dette persone, e ciò nei limiti dei massimali stabiliti per l'assicurazione R.C. verso i prestatori di lavoro, sempreché conseguenti a responsabilità di persone delle quali l'assicurato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del C.C.
- i danni cagionati a Terzi dalle persone di cui sopra, mentre esplicano la propria attività, ciò comunque entro i limiti ed il massimale previsto per l'Assicurazione R.C. terzi, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e le suddette persone.

E' inteso che tale estensione di garanzia è prestata in eccesso ad eventuali coperture stipulate dalle predette persone.

Per effetto di quanto sopra esposto, in sede di regolazione del premio al termine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato si obbliga a dichiarare unitamente alle retribuzioni dei dipendenti, anche l'ammontare delle competenze erogate alle suddette persone nel periodo considerato, il cui importo sarà assoggettato ai tassi previsti dalla polizza.

**ART. 25) PROTEZIONE CIVILE**

L'assicurazione prestata con la presente polizza si intende operante ai sensi della Legge n. 266 del 11/08/1991 e successivo decreto legge di attuazione del 14/02/1992 nonché delle successive Leggi per l'esercizio di tutte le attività e/o competenze che sono svolte dagli appartenenti al gruppo della protezione civile, anche se svolte fuori dell'ambito territoriale dell'Amministrazione assicurata .

**ART. 26 ) CESSIONE IN USO E/O COMODATO D'USO**

Si intendono compresi in garanzia veicoli, mezzi e macchine, anche semoventi e/o operatrici, di proprietà dell'assicurato, da esso ceduti in uso temporaneo, comodato o locazione a terzi o a sue consociate, collegate o controllate, presi in locazione, uso temporaneo, comodato o in sostituzione di altri temporaneamente non utilizzati, nell'ambito dell'attività dell'Assicurato e/o della destinazione propria di tali macchinari. Premesso quanto sopra, è garantito il danno avvenuto durante il transito

### **ALLEGATO 3**

occasionale e/o la circolazione temporanea ed episodica su aree pubbliche o a queste equiparate, sempre che detti veicoli non siano inclusi tra quelli soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui alla legge n 990 del 24/12/1969 e successive modifiche.

#### **ART. 27) DETENZIONE E IMPIEGO DI ESPLOSIVI**

La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi . Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati , cose in essi contenuti e manufatti in genere, situati entro un raggio di 50 mt dal fornello di mina . La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.

#### **ART. 28) LAVORI CEDUTI IN APPALTO**

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende le responsabilità civile che ricada sull'assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, loro titolari e/o dipendenti.

#### **ART. 29) INFORTUNI SUBITI DAL SINDACO AMMINISTRATORI E SEGRETARIO**

Sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali (morte e lesioni personali), il Sindaco e gli Amministratori ed il segretario Comunale

#### **ART. 30) CONDIZIONI SPECIFICHE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'assicurazione è prevista a favore dell'Amministrazione Comunale per l'esercizio di tutte le attività e/o competenze, compreso il funzionamento dei pubblici servizi, che istituzionalmente ad essa competono nell'ambito del proprio territorio svolte sia direttamente che indirettamente o tramite volontariato.

E' compresa altresì la responsabilità civile personale dei Consiglieri comunali, Assessori, Sindaco, del segretario e delle persone alle quali vengono delegate dal Comune funzioni di rappresentanza, per danni arrecati a terzi nell'espletamento del loro mandato con esclusione di quelli derivanti da atti commessi nello svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente che non producono morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

- Responsabilità civile personale dei dipendenti

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale dei dipendenti del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e/o per i danni fisici occorsi sul lavoro ad altri dipendenti.

Tale estensione di garanzia si intende prestata entro i limiti dei massimali contro terzi convenuti in polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto , unico anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o tra loro.

La garanzia non comprende:

- attività e/o competenze esercitate dalle aziende municipalizzate e dalle ASL.
- ogni responsabilità di carattere professionale anche se riguardante attività ambulatoriali mediche e paramediche.

A titolo esemplificativo e non limitativo si conviene di evidenziare i principali rischi coperti con la presente polizza:

- Proprietà, conduzione ed uso di fabbricati, adibiti a pubblici servizi, nonché la proprietà ed uso di quelli con altra destinazione, compresi i relativi impianti fissi, ascensori, montacarichi, e mezzi di sollevamento in genere, antenne TV. Sono compresi i danni da spargimento d'acqua e/o rigurgiti di fogna; gli spazi adiacenti di pertinenza di tali fabbricati anche tenuti a giardino o parco, le recinzioni in muratura, i cancelli o altro, alberi d'alto fusto, nonché i parchi o giardinetti comprese le piante e le attrezzature in essi contenuti.
- Proprietà di fabbricati dati in uso a terzi o ad associazioni, a qualsiasi titolo ( affitto, locazioni, assegnazione et).

### ALLEGATO 3

- La società rinuncia alla identificazione dei fabbricati, dei manufatti, degli impianti e di quanto sopra esposto; pertanto non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. in caso di sinistro.
- Proprietà od uso di terreni e/o fondi.
- Proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali, rete fognaria;
- Proprietà di aree attrezzate per i mercati comunali.
- Proprietà o locazione od affitto di tutte le attrezzature occorrenti alla effettuazione dei lavori, compresi mezzi di sollevamento semoventi ed automezzi non targati e scale aeree, con esclusione dei rischi da circolazione per i quali vige l'assicurazione obbligatoria in conformità al CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE Dlgs 7 settembre 2005, n 209 e successive modificazioni
- Proprietà ed esercizio di impianti sportivi in genere, compreso il rischio della committenza per gli impianti dati in gestione a terzi.
- Dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari
- Montaggio/smontaggio di prefabbricati o simili e/o di impianti o manufatti in genere, compresi la rimozione ed il ricollocamento.
- Esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di demolizione, di costruzione e/o pulizia di: strade, fabbricati, parchi, giardini, orti botanici, vivai, macchinari, impianti e manufatti in genere e quant'altro di competenza o proprietà dell'Assicurato, con l'intesa che qualora detti lavori fossero affidati a terzi, la garanzia sarà valida per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- Dall'erogazione e distribuzione di Acqua, Energia Elettrica, Gas Metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature anche se fatte attraverso o se affidati in appalto o in convenzione a Enti terzi quali consorzi, municipalizzate, aziende speciali, Azienda a partecipazione pubblica, e soggetti diversi ;
- Da lavori di pulizia, manutenzione in genere, scavi, posa in opera di impianti e/o tubature;
- Dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- Dal servizio di polizia Locale, nonché sorveglianza, anche armata.
- Da rimozione e custodia dei veicoli posti a sequestro.
- Esercizio e funzionamento di servizi di: vigilanza, igiene, vigilanza sanitaria, opere assistenziali, nettezza urbana, servizi mortuari, trasporto defunti, servizi cimiteriali, servizi sociali in genere. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i servizi che lo stesso eroghi presso il domicilio di assistiti o comunque fuori sede, con personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati e/o volontari.
- Organizzazione di soggiorni per anziani, visite guidate e gite in genere anche fuori del territorio di competenza dell'Assicurato stesso.
- Le attività svolte, dalle associazioni di volontariato o da volontari in genere ( ivi compresi i volontari del servizio civile nazionale) per conto o in convenzione con l'Assicurato
- La responsabilità personale imputabile ai volontari a seguito delle attività da loro svolte per conto dell'Amministrazione contraente.
- Sono compresi i danni corporali e non subiti dagli stessi volontari a seguito delle attività da loro svolte per conto dell'Amministrazione contraente.
- Le attività svolte, dai lavoratori socialmente utili e dai lavoratori di pubblica utilità per conto o in convenzione con l'Assicurato
- La responsabilità personale imputabile ai lavoratori socialmente utili e dai lavoratori di pubblica utilità a seguito delle attività da loro svolte per conto dell'Amministrazione contraente.
- Effettuazione di concorsi, prove d'esame e selezione, finalizzate all'assunzione o all'utilizzo di personale.
- Esercizio e funzionamento di scuole, scuole materne, asili nido, ivi compresi il pre o post scuola, i campi solari o montani, nonché qualsiasi altro tipo di centro d'educazione scolastica e ricreativo;

### ALLEGATO 3

centri sociali, cinema e teatri (anche all'aperto) musei, biblioteche, case di riposo, residenze protette per anziani ed altri enti o aziende anche municipalizzate.

Sono altresì comprese le attività ludiche, di formazione e/o hobbistiche, organizzate e/o gestite e/o patrocinate e/o promosse dall'Assicurato.

Tale garanzia è valida sempreché dall'evento dannoso possa essere riscontrata una qualunque responsabilità diretta o di committenza dell'Assicurato o di sua corresponsabilità con Terzi.

E' altresì compresa la responsabilità personale di insegnanti, educatori, sorveglianti, inservienti ed addetti in genere nonché di allievi, alunni, iscritti, ospiti di case di riposo o residenze protette e/o partecipanti alle attività descritte.

- Responsabilità civile derivante da ausiliari, insegnanti, bidelli, sorveglianti, inservienti ed accompagnatori di alunni e/o allievi e/o portatori di handicap, anche a mezzo di scuolabus, comprese anche le visite o gite guidate ed autorizzate dai rispettivi centri educativi.
- La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di affidatario e tutore di minori e di soggetti dichiarati interdetti. E' altresì garantita la responsabilità civile personale delle famiglie o persone a cui l'Assicurato affidi anche temporaneamente minori, nonché la responsabilità personale dei minori stessi.
- Organizzazione e/o patrocinio di corsi, anche di formazione, addestramento o istruzione professionale, anche finanziati o promossi da terzi, compresa la promozione e/o esecuzione di stage anche presso Terzi; nonché l'organizzazione, la promozione e/o il patrocinio di convegni e congressi.
- Organizzazione e/o patrocinio e/o effettuazione di progetti di tirocini lavorativi anche presso Terzi
- Esistenza di bar e mense in genere e/o di distributori automatici di cibi e bevande, di spacci e CRAL anche se in gestione diretta a dipendenti, compreso il rischio derivante dalla preparazione, conservazione, somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione degli stessi fosse affidata a Terzi, con esclusione di spacci e CRAL in gestione diretta a dipendenti, la garanzia è operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di committente e/o proprietario degli impianti o fabbricati.
- Proprietà, gestione e manutenzione di insegne luminose, cartelloni pubblicitari, striscioni, illuminazioni e/o luminarie in genere, compresa installazione, smontaggio e loro permanenza in loco.
- Proprietà ed esercizio di raccoglitori o riciclatori di rifiuti compresa la movimentazione di cassonetti.
- Proprietà ed esercizio di aree a giardini pubblici anche attrezzate.
- Esercizio o gestione della rete fognaria con l'intesa che per i danni da acqua la garanzia copre solo quelli derivanti da rottura accidentale delle condutture.
- Gestione e manutenzione, anche straordinaria, di strade, sentieri campani e/o montani, ippovie, e percorsi in genere, nonché la gestione e manutenzione, anche straordinaria, di segnaletica stradale compresi i danni arrecati a terzi da mancata segnaletica stradale orizzontale e verticale, mancato uso funzionamento di semafori e da anomalie della segnaletica stessa.
- Proprietà e gestione di acquedotti compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
- La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale organizzatore e/o patrocinatore di manifestazioni sportive, ludiche e ricreative, turistiche, culturali, religiose, artistiche, esposizione di mostre, fiere commerciali ed espositive compreso il rischio della preparazione, somministrazione di cibi bevande e smercio e corsi di sport. Sono escluse comunque le manifestazioni pirotecniche e la detenzione di fuochi d'artificio.
- Organizzazione di manifestazioni "Verde Pulito", giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti e pulizia nel territorio dell'ente, inclusi parchi e boschi.
- Dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- Dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canali e dal servizio di accalappiacani;

- Dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- Dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.
- Da operazione di consegna, prelievo e rifornimento;
- Dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- Dalla proprietà e manutenzione:
  - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
  - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture.

## **NORME DI ASSICURAZIONE**

### **ART. 31) REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, o quello dei corrispettivi.

Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dall'annualità immediatamente successiva, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo.

### **ART. 32) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto quindici giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.). Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni, e per il danno biologico solo quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

### **ART. 33) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando – ove occorra – legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

## ALLEGATO 3

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **ART. 34) PLURALITA' DI ASSICURATI**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

### **ART. 35) TASSAZIONI**

Si prende atto fra le parti che a seguito delle comunicazioni che il contraente farà a norma dell'art. 31) "regolazione del premio" la Società procederà al calcolo per la regolazione del premio di polizza sulla base dei seguenti tassi:

---

Il contraente si impegna al pagamento della regolazione del premio entro 60 giorni dal ricevimento della regolazione stessa.

### **ART. 36) RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti, lavoratori parasubordinati ed amministratori dell'Assicurato, salvo il caso di dolo

### **ART. 37) CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla LIBRA BROKER di Giovanni B. Liberato, con sede in Melzo (MI) via Napoli 37, ISCRITTA AL REGISTRO UNICO INTERMEDIARI PRESSO L'ISVAP AL N° B000013671.

Di conseguenza tutti i rapporti, tutte le comunicazioni e dichiarazioni concernenti la gestione del contratto avverranno per il tramite di detto Broker.

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla LIBRA BROKER la quale tratterà con la Società Assicuratrice e, qualora la polizza sia in coassicurazione, informerà le Coassicuratrici.

La LIBRA BROKER è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso dei premi rilasciando apposita quietanza e, qualora la polizza sia in coassicurazione, provvedendo alla ripartizione dei premi stessi fra le compagnie Coassicuratrici.

Il compenso della LIBRA BROKER è a carico della Compagnia o delle Compagnie (in caso di coassicurazione) nei modi e nei termini degli usi e delle consuetudini del mercato assicurativo, come da tabella provvigionale allegata, che ricalca le tabelle provvigionali che sono allegate alle lettere d'intesa per la mediazione assicurativa, o di libera collaborazione, o di regolamentazione dei rapporti di collaborazione, che normalmente intercorrono fra le Direzioni delle Compagnie di Assicurazioni e i Mediatori in assicurazioni (Broker).

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del contraente o dell'Assicurato, alle Società di Assicurazione, si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker s'intenderà come fatta alle Società di Assicurazione.

### **ART 38) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti, fornitrice/i dei servizi assicurativi assume/mono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art.3 della legge 136/2010 e successive modifiche

La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti si impegna/ano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

---

LA LIBRA BROKER FIRMA PER CONFERMA ACCETTAZIONE INCARICO NEI MODI E NEI TERMINI DELLA CLAUSOLA BROKER (ART. 38)

---

Il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli di polizza:

- Art. 4) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
- Art. 5) SCADENZA DEL CONTRATTO
- Art. 6) FORO COMPETENTE
- Art. 32) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
- Art 33) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
- Art 37) CLAUSOLA BROKER.

Il Contraente dichiara inoltre di avere preventivamente preso nota del contenuto del modello "Informativa del Contraente" della D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 del quale gli è stata consegnata copia.

IL CONTRAENTE:

| TABELLA PROVVISORIALE ALLEGATA AI CAPITOLATI SPECIALE DI POLIZZA<br>(ALLEGATI 1,2,3,4,5,6,7,8) DELLA PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO<br>FIDUCIARIO,<br>PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO, ART. 125 D.LGS 163/2006, DEL<br>COMUNE DI TRUCCAZZANO – PERIODO 01/01/2014-31/12/2016. |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rami e sottorami                                                                                                                                                                                                                                                                  | % sul Premio imponibile |
| R.C.Auto                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                      |
| Libro Matricola Rca + F e I + G.A.                                                                                                                                                                                                                                                | 10                      |
| Kasco Veicoli                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                      |
| Infortuni                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                      |
| Elettronica                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                      |
| Furto                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19                      |
| Incendio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                      |
| Responsabilità civile Patri. Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                            | 15                      |
| Tutela Legale                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                      |
| RCG                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                      |